

Articolo	Cosa prevede	Commento
<p><b>Art. 1, comma 132</b></p> <p><b>Incremento soglie reddituali "Bonus 80 euro"</b></p>	<p>Viene modificata la norma che ha introdotto il cosiddetto "bonus 80 euro", ovvero il beneficio fiscale per i redditi più bassi. Con la modifica vengono innalzati i tetti retributivi, consentendo a tutti i lavoratori che non superano il reddito annuo di 24.600 euro (prima il tetto era di 24.000 euro) di beneficiare del bonus; potranno inoltre fruire del bonus in forma ridotta anche coloro che hanno un reddito compreso tra 24.600 e 26.600 euro (prima occorre un reddito compreso tra 24.000 e 26.000 euro).</p> <p>L'onere per questa operazione è pari a 210,8 mln.</p>	<p>La norma è stata introdotta per evitare che, in occasione del rinnovo contrattuale dei pubblici dipendenti, l'eventuale aumento stipendiale potesse far perdere il beneficio degli 80 euro a causa del superamento del tetto reddituale previsto per poterne fruire.</p> <p>Con l'innalzamento del tetto questo pericolo dovrebbe essere scongiurato per cui i lavoratori potranno fruire sia del bonus fiscale che degli aumenti contrattuali.</p> <p>Per ottenere gli stanziamenti aggiuntivi, la FLC insieme alla Cgil e alle altre confederazioni si è battuta al fine di evitare che eventuali "compensazioni" gravassero sugli aumenti contrattuali. Questa misura è molto importante per il comparto istruzione e ricerca, dal momento che nei nostri settori i lavoratori che usufruiscono del bonus sono molto numerosi.</p>
<p><b>Art. 1, comma 591</b></p> <p><b>Retribuzione Dirigenti Scolastici</b></p>	<p>Prevede uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro a partire dall'anno 2020 per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN) al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di parte fissa dei dirigenti scolastici a quella delle altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e ricerca.</p> <p>Il comma 591 prevede inoltre che i 35 milioni di aumento strutturale del FUN, previsti dalla legge 107/2015, vengano prioritariamente utilizzati per consolidare la retribuzione di parte fissa.</p>	<p>Gli aumenti dovrebbero assicurare stabilità alla retribuzione dei dirigenti scolastici, dipendente per un terzo dalle risorse del FUN, un fondo soggetto a una forte variabilità a causa dell'oscillazione dell'organico, inusuale nella dirigenza pubblica. (i dirigenti scolastici sono passati da 9169 nel 2010 a 6795 nel 2017 e torneranno ad essere 7993 nel 2019, a conclusione del concorso).</p> <p>Dal 2010 a oggi il FUN è stato tagliato di circa 415 milioni di euro per la diminuzione percentuale collegata alla diminuzione di organico e per la perdita delle quote di RIA (retribuzione di anzianità degli ex presidi) che la legge Tremonti ha impedito di riversare nel fondo. La finanziaria dà una prima risposta alle richieste dei dirigenti scolastici di equiparazione dei loro stipendi a quelli degli altri dirigenti ora compresi nella stessa area contrattuale. Con gli stanziamenti previsti si riuscirà solo in parte a ridurre questa differenza e non si riuscirà a riportare la retribuzione professionale media dei dirigenti scolastici ai livelli del 2010. Da sottolineare inoltre che il 50 % circa delle risorse previste a regime dal comma 591 va a compensare la fine del finanziamento <i>una tantum</i> della l. 107 (14 milioni) e a garantire la</p>

		retribuzione di posizione e risultato dei 2000 dirigenti del concorso.
<b>Art. 1, commi 592 – 593</b>  <b>Valorizzazione professionalità dei docenti</b>	Prevede l'istituzione di un'apposita sezione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) finanziata con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2018, 20 milioni per il 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020 e finalizzata a valorizzare, in sede di contrattazione, l'impegno dei docenti in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e il contributo dato alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli di didattica per competenze.	Si tratta di uno stanziamento aggiuntivo non presente nel testo licenziato in prima battuta al senato e inserito alla Camera da un emendamento frutto delle forti pressioni e delle mobilitazioni di questi mesi della FLC CGIL e delle altre OO.SS.  Pur trattandosi di uno stanziamento esiguo, rappresenta comunque un segnale importante che restituisce alla contrattazione la piena titolarità sull'attribuzione del salario accessorio. Registriamo negativamente che ancora una volta il personale ATA continua a rimanere escluso.
<b>Art. 1, commi 594-601</b>  <b>Educatore professionale socio-pedagogico</b>	I commi, presenti negli emendamenti introdotti alla Camera, definiscono il profilo dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, indicando i titoli di studio necessari per l'accesso alla professione e gli ambiti in cui essi operano, tra cui quello scolastico. In particolare la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico opera nel settore dei nidi d'infanzia in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 65/17.	L'interesse per il comma deriva dalla previsione che gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti operino anche nel settore scolastico. Sono previste norme transitorie per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per chi è attualmente inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore.
<b>Art. 1, comma 602</b>  <b>Sostituzione Personale amministrativo e tecnico assente per 30 e più giorni</b>	Prevede che possano essere nominati i supplenti brevi e saltuari in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'art. 1, comma 332 legge 190/2014 (legge stabilità 2015).	Prevede una deroga al divieto sulle supplenze brevi, più precisamente un'attenuazione importante al divieto, mantenendolo per i due profili di assistente amministrativo e tecnico solo per i primi 30 giorni di assenza (laddove per gli AA, non si poteva sostituire, salvo che in scuole con organico di diritto con meno di tre posti e per gli AT il divieto era assoluto). Resta invariato il divieto per i collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza (resta sempre in vigore la circolare ministeriale n. 2116 del 30/09/20159 che prevede una deroga in via amministrativa).

		Dopo due anni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 e di continue pressioni da parte della FLC CGIL che, su questo e sulla carenza degli organici, ha intrapreso una specifica campagna di raccolta firme #sbloccATA (70.000 firme consegnate alla Ministra Fedeli), proprio per rimuovere questi ostacoli, finalmente viene modificata la normativa preesistente che di fatto imponeva il blocco totale alla sostituzione dei colleghi assenti. E' un primo passo ma non basta. Proseguiremo fino a ottenere l'abrogazione dell'intera norma. Il lavoro ATA nella scuola è di fondamentale importanza e va liberato da qualsiasi intralcio che ostacoli la continuità dell'azione amministrativa, l'assistenza e la sicurezza degli alunni, dei laboratori e degli spazi scolastici.
<b>Art. 1, commi 603-604</b>  <b>Proroga validità delle graduatorie del concorso docenti</b>	Prevede la proroga di un ulteriore anno della validità delle graduatorie dei concorsi per il personale docente di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto, al fine delle immissioni in ruolo anche in deroga alle percentuali previste dall'art. 400 del TU.	Viene prorogata la validità delle graduatorie del concorso 2016 di un ulteriore anno, con la possibilità di andare oltre il limite del 10% per le assunzioni degli idonei. Una misura che supera la disparità di trattamento che si era venuta a creare tra la scuola secondaria, nella quale lo scorrimento delle graduatorie degli idonei era già stato disposto dal decreto 59/2017, e la scuola primaria e dell'infanzia, in cui era possibile solo nel limite del 10%. Resta fermo il nostro impegno sul fronte delle stabilizzazioni di tutto il personale che da anni lavora nella scuola.
<b>Art. 1, comma 605</b>  <b>Concorso DSGA</b>	prevede che entro il 2018 venga bandito il concorso per l'assunzione di Dsga, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Prevede inoltre che anche gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, abbiano maturato almeno tre anni interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di Dsga possano partecipare, in deroga ai requisiti professionali previsti.	Finalmente si bandisce il concorso ordinario e riservato sul profilo dei Dsga. Un ottimo risultato per la FLC CGIL, che si batte da oltre dieci anni per questo concorso e ha esercitato forti pressioni affinché in finanziaria fossero programmate le risorse necessarie per indirlo su tutti i 1.476 liberi, più il <i>turn over</i> . Tuttavia, la formulazione indicata nella norma circa le modalità di partecipazione non è risolutiva di tutte le situazioni che si sono sedimentate in questi anni per esclusiva responsabilità dei centri ministeriali. La questione andrà comunque affrontata al tavolo Aran in fase di rinnovo contrattuale, dal momento che il concorso è previsto nell'atto di indirizzo.
<b>Art. 1, commi 607-608</b> <b>Reclutamento 258 unità personale amministrativo</b>	Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di compiti non strettamente connessi con il servizio di istruzione, si prevede l'assunzione di 258 unità di personale amministrativo, 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari da destinare agli uffici centrali e	Pur non direttamente connessa con il servizio scolastico, l'assunzione di 258 funzionari amministrativi finalizzata a supportare le istituzioni scolastiche in compiti non strettamente legati al servizio di istruzione costituisce un segnale positivo in quanto riconosce la necessità, continuamente evidenziata dalla FLC CGIL in questi anni, che le scuole siano liberate da tutta una serie di "molestie burocratiche" che appesantiscono il lavoro delle segreterie

	<p>periferici del MIUR e da utilizzare prevalentemente per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro. In tal modo i dirigenti scolastici si eviterà di delegare i dirigenti scolastici a rappresentare e difendere l'amministrazione in giudizio. Per tali assunzioni viene autorizzata la spesa di 846.171,94 euro nel 2018 e 10.154.063,21 a decorrere dal 2019.</p>	<p>scolastiche e dei dirigenti scolastici, distogliendoli dai compiti primari di gestione del servizio di istruzione. Particolarmente gravoso e insopportabile risulta per i dirigenti scolastici l'obbligo di gestire senza alcun supporto legale da parte dell'amministrazione la fase istruttoria delle controversie legali in materia di rapporto di lavoro e di rappresentare l'amministrazione in giudizio.</p>
<p><b>Art. 1, comma 613</b> <b>Trasformazione posti organico di fatto in organico di diritto</b></p>	<p>Prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni annui a partire dal 2019 per l'incremento dei posti dell'organico dell'autonomia, attraverso la trasformazione dei posti dell'organico di fatto in organico di diritto</p>	<p>Si tratta di una misura ottenuta come emendamento inserito alla Camera e dovuta alle pressioni e alla mobilitazione della FLC CGIL e delle altre OO.SS. In sede di confronto con il MIUR ci batteremo affinché la trasformazione dei posti dall'organico di fatto all'organico di diritto vada soprattutto a beneficio di quei settori in sofferenza o esclusi dal potenziamento, come l'organico dell'infanzia e quello del sostegno. Anche in questo caso segnaliamo negativamente il mancato riferimento al personale ATA.</p>
<p><b>Art. 1, comma 614</b> <b>Valorizzazione titolo abilitante conseguito nel percorso universitario</b></p>	<p>Prevede che in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto della scuola dell'infanzia e primaria e i relativi elenchi per il sostegno didattico, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione ai titoli acquisiti nell'ambito di percorsi universitari.</p>	<p>La norma dispone la valorizzazione dei titoli abilitanti conseguiti in percorsi universitari, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, da effettuare in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto e dei relativi elenchi per il sostegno</p>
<p><b>Art. 1, comma 615</b> <b>Proroga contratti co.co.co.</b></p>	<p>Prevede la proroga fino al 31 agosto 2018 dei contratti di co.co.co. assimilabili alle funzioni di assistente amministrativo</p>	<p>La proroga, finalizzata ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività amministrative delle segreterie scolastiche, richiama la necessità di mettere mano alla definitiva stabilizzazione del personale esterno a cui sono state affidate funzioni amministrative e ausiliare come da tempo richiesto dalla FLC CGIL.</p>
<p><b>Art. 1, comma 616</b></p>	<p>Prevede che il 5% dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola primaria sia</p>	<p>Non si tratta di un effettivo Incremento di posti ma di una finalizzazione di</p>

<b>Potenziamento delle discipline motorie nella scuola primaria</b>	destinato all'educazione motoria, al fine di perseguire l'obiettivo del potenziamento delle discipline motorie.	quelli già esistenti. E' a nostro parere una misura estemporanea che rischia di rendere più rigido l'utilizzo dell'organico dell'autonomia.
<b>Art. 1, commi 619-621</b>  <b>Assunzione personale titolare dei contratti di co.co.co. presso le istituzioni scolastiche</b>	I commi prevedono l'indizione entro il mese di febbraio 2018 di una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'assunzione in ruolo, anche a tempo parziale, del personale titolare di contratti di co.co.co. stipulati con le istituzioni scolastiche . Prevedono inoltre che le risorse occorrenti per le assunzioni, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e 16, 204 milioni annui a partire dal 2019, nonché quelle occorrenti per la procedura selettiva, pari a 10.000 euro nel 2018, siano decurtati dal Fondo per il Funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006.	Come già indicato per il precedente comma 615, la procedura, prevista per il personale che svolge funzioni amministrative, va nella direzione auspicata dalla FLC CGIL. Sarebbe necessario prevedere la stessa procedura anche per i servizi ausiliari.  Non è però accettabile che le risorse occorrenti per la stabilizzazione vengano decurtate dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche che, solo da qualche anno, dopo lunghi periodi di tagli, era stato incrementato per consentire alle istituzioni scolastiche, specie a quelle del primo ciclo, di far fronte alle crescenti necessità di funzionamento.
<b>Art. 1, commi 622-627</b>  <b>Stabilizzazione LSU Palermo presenti nelle scuole per lo svolgimento delle funzioni di collaboratore scolastico</b>	I commi prevedono l'indizione da parte del MIUR di un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio, emanata con Bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, finalizzata all'assunzione, anche a tempo parziale, del personale LSU titolare di contratti attivati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo per lo svolgimento delle funzioni di collaboratore scolastico nelle istituzioni scolastiche della provincia, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati . I commi prevedono inoltre che, nelle more dell'espletamento della selezione, i contratti siano prorogati fino al 31 agosto 2018.	Sarebbe stato necessario e opportuno che la stabilizzazione, prevista solo per la provincia di Palermo, fosse estesa anche ai servizi ausiliari esternalizzati presenti su tutto il territorio nazionale, anche per dare una certezza occupazionale a tutto il personale assunto dai consorzi di imprese o dipendente da ditte titolari di sub-appalti, soggetto in alcuni casi a condizioni lavorative inaccettabili, mal pagato e scarsamente tutelato. Non è più tollerabile che, a parità di mansioni all'interno delle istituzioni scolastiche, permangano condizioni lavorative e trattamenti economici diversificati che creano disuguaglianze e disparità tra i lavoratori.
<b>Art. 1, comma 679</b> <b>Politiche invariate</b>	Con questo comma viene completato lo stanziamento delle risorse necessarie al rinnovo contrattuale dei dipendenti delle pubbliche	La legge di bilancio, a integrazione delle (scarse) risorse già stanziati negli anni precedenti per i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2016-2018, stanziava ulteriori 1.650 mln di euro. Una cifra questa che, in aggiunta ai 1.200

	<p>amministrazioni per il triennio 2016-2108. Complessivamente le risorse assommano a 300 mln di euro per il 2016, 900 mln per il 2017 e a 2.850 per il 2018.</p> <p>Le somme sono comprensive degli oneri riflessi (comma 681). Per il personale dipendente da amministrazioni o enti diversi dalla pubblica amministrazione statale (ad es università ed enti di ricerca) gli oneri per i rinnovi contrattuali dovranno essere posti a carico dei rispettivi bilanci (comma 682).</p>	<p>mln già disponibili per il 2018, consente a regime un aumento per i lavoratori pubblici pari a circa 85 euro medi mensili così come indicato nell'Accordo Governo-sindacati del 30 novembre 2016.</p> <p>In termini percentuali gli incrementi retributivi per il 2016, 2017 e 2018 saranno rispettivamente dello 0,36%, dell'1,09% e del 3,48%.</p> <p>Non risultano accolte le richieste di ulteriori risorse aggiuntive necessarie per garantire a tutto il personale del comparto "Istruzione e Ricerca" il pieno recupero del potere d'acquisto e l'adeguamento rispetto agli standard retributivi europei.</p>
--	---	---